

COMUNE DI FAEDIS



PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E  
PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI  
QUALUNQUE GENERE**

**A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 08.04.1991

Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 15.03.2005

Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 27.11.2019

## **Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Ai sensi dell'art. 12 della legge 07.08.1990 n. 241, il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a persone, Enti pubblici e privati, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Associazioni, le Società sportive, i Comitati, i Gruppi, le scuole materne e dell'obbligo, le Parrocchie, ecc., di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

## **Art. 2 SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono chiedere ed eventualmente ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 1 le persone, gli Enti pubblici e privati, così come identificati all'art. 1 di norma residenti ed operanti nel Comune e, qualora vi sia il concreto interesse pubblico della popolazione comunale, anche residenti fuori Comune, i quali:

### **a) nel caso di persone fisiche:**

- 1) versino in situazioni disagiate, tali da non garantire il diritto alla qualità della vita;
- 2) pongano in essere attività ed iniziative di carattere assistenziale, culturale, sociale, sportivo, ricreativo, non esclusivamente private e/o a soli fini di lucro;

### **b) nel caso di Enti pubblici e privati:**

- a) 1) abbiano finalità e pongano in essere attività assistenziali, culturali, sociali, sportive, ricreative e non perseguano prevalenti fini di lucro;
- 2) favoriscano ed incentivino le attività para ed extra scolastiche;
- 3) favoriscano ed incentivino l'organizzazione di attività rivolte agli anziani, ai disabili, alle persone in qualsivoglia situazione di difficoltà giudicate tali dall'Amministrazione Comunale.

## **Art. 3 TIPI DI BENEFICI**

Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:

- a) sovvenzioni e contributi, assumendo direttamente anche una parte delle spese o degli oneri per i quali è stato chiesto l'intervento del Comune;
- b) sussidi od ausili, concedendo direttamente beni (generi di consumo, attrezzature, effetti personali, ecc.) acquistati direttamente dal Comune;
- c) vantaggi economici, concedendo esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti al Comune sia a titolo di contributo per i servizi prestati, sia per rimborsi di spese sostenute.

I benefici possono avere scadenza periodica o essere concessi "una tantum".

Spetta all'Amministrazione Comunale la valutazione e la scelta del tipo di beneficio da concedere, prescindendo dalla richiesta pervenuta.

## **Art. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE**

Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazioni di disagio, intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 3, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- a) esame del nucleo familiare, con particolare riguardo, oltre al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap, agli invalidi, ecc.;
- b) esame della situazione economico-finanziaria, rapportandola al nucleo familiare nel suo insieme (anche con richiesta di presentazione ISEE);

- c) esame, anche diretto, della situazione alloggiativa;
- d) esame della situazione parentale, sino al limite previsto dall'art. 77 C.C.

La concessione è subordinata all'accertamento di uno stato di effettiva necessità del richiedente o del nucleo familiare cui esso appartiene, che verrà effettuata, sulla base dei criteri predetti, attraverso una relazione del servizio socio assistenziale o altro incaricato.

#### **Art. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA'**

Al fine della concessione di contributi, e relativo ammontare, a persone che pongono in essere attività od iniziative di carattere assistenziale, sociale, sportivo e ricreativo, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- a) esame del tipo di iniziativa od attività svolta e finalità che la stessa tende a perseguire;
- b) esame dell'eventuale modalità e livello di coinvolgimento della popolazione nella specifica iniziativa o attività oggetto della domanda;
- c) esame dei costi dell'iniziativa o dell'attività in rapporto sia ai precedenti punti a) e b), sia alla possibilità o meno di autofinanziamento;
- d) esame, se possibile, dei risultati di precedenti analoghe esperienze;
- e) esame delle eventuali ricadute sul territorio;
- f) l'impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo-formativi- comunali realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione;
- g) creare partnership con altre associazioni, società, enti od organizzazioni del territorio comunale.

#### **Art. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ASSOCIAZIONI, SOCIETA' SPORTIVE, COMITATI, GRUPPI, SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO, PARROCCHIE, ECC., PER INIZIATIVE OD ATTIVITA'**

Al fine della concessione di contributi ad Enti pubblici e privati, così come identificati all'art. 1, che pongono in essere attività di carattere assistenziale, culturale, sociale, sportivo e ricreativo, si prenderanno in considerazione i criteri di cui ai punti a), b), c) d) e) f) ed g) del precedente art. 5 ed inoltre:

- h) l'esame dell'ultimo conto consuntivo precedente la richiesta di contributo (requisito non applicabile alle società neo costituite)
- i) l'esame del numero e della tipologia delle persone costituenti l'Ente o l'Associazione
- l) l'esame dello statuto dell'Ente o dell'Associazione
- m) (per le sole Società sportive) l'esame della domanda presentata al fine di valorizzare:
  - l'anzianità della società nello svolgimento della pratica sportiva sul territorio comunale (requisito non applicabile alle società neo costituite)
  - il numero di atleti coinvolti
  - l'attività svolta a favore di bambini e adolescenti, tenendo conto degli atleti iscritti residenti nel Comune
  - la partecipazione a campionati provinciali, regionali o nazionali.

I criteri di cui ai punti h) e i) sono discrezionali per contributi sino a euro 100.00.

Per le scuole dell'infanzia e dell'obbligo dell'Istituto Comprensivo di Faedis e la Parrocchia non si applicano i punti predetti (h, i, l).

Per Enti pubblici e privati, comprese le Associazioni e Società neo-costituite (ossia con data di costituzione nell'anno solare antecedente a quello di presentazione della domanda), il contributo massimo erogabile per il primo anno viene fissato in euro 100,00.

### **Art.7 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 1, potranno essere presentate in carta semplice nel caso riguardino persone in situazione di bisogno, e obbligatoriamente in carta intestata negli altri casi, salvo le eccezioni previste per legge.

Le domande dovranno contenere:

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza del richiedente; nel caso di Enti pubblici e privati, così come identificati all'art. 1i dati dovranno essere riferiti al legale rappresentante ed alla persona incaricata di riscuotere e quietanzare l'eventuale contributo, se diversa dal legale rappresentante;
2. una relazione morale ed illustrativa delle motivazioni che portano all'organizzazione delle attività per le quali si richiede l'intervento del Comune
3. preventivo di spesa e/o il bilancio di previsione
4. i documenti citati nei punti h) i) e l) nel precedente art. 6;
5. ogni altra notizia ed informazione, e particolarmente quelle relative all'art. 9;
6. data e firma leggibile della persona o del legale rappresentante;
7. per le società sportive la domanda dovrà contenere inoltre:
  - il numero degli atleti tesserati under 18, con indicazione del numero di atleti residenti nel Comune tesserati
  - il numero atleti tesserati totali
  - la federazione di affiliazione e gli anni di affiliazione
  - indicazione della partecipazione a campionati provinciali, regionali, nazionali
  - indicazione sull'organizzazione di tornei e/o trofei
  - il radicamento nel territorio della società sportiva, testimoniato dal numero di anni di presenza sul territorio e dalle iniziative di interesse comunale intraprese (requisito non applicabile alle società neo costituite)

Alla domanda potranno essere allegate altre relazioni, memorie, certificazioni e quanto altro il richiedente riterrà opportuno, o richiesto dal presente regolamento.

Le domande devono tassativamente pervenire all'Amministrazione Comunale a partire dal 1° gennaio e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo quelle riguardanti l'art. 12, pena l'esclusione dalla concessione di qualsiasi contributo.

E' fatta salva la possibilità di deroga, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, in occasione di manifestazioni, cerimonie ed iniziative di carattere eccezionale ed assolutamente straordinario.

### **Art. 8 MODALITA' PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PER IL LORO ESAME**

Le domande presentate ai sensi del presente regolamento dovranno essere istruite entro venti giorni dalla presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Il Funzionario responsabile redigerà apposita relazione, avuto riguardo ai precedenti art. 4, 5, 6, fornendo inoltre tutte le notizie possibili per un'attenta valutazione della domanda stessa, che verrà quindi inoltrata per l'esame alla Giunta Municipale.

La Giunta Municipale, sulla base degli atti istruttori, delibererà in via definitiva in ordine alla richiesta di intervento, e sulla base della disponibilità di bilancio.

La decisione verrà comunicata al richiedente non appena resa esecutiva la deliberazione, comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare di presentazione della domanda.

I termini di cui ai precedenti commi, potranno essere interrotti una sola volta, qualora si renda necessario richiedere ulteriori atti o informazioni integrative al presentatore della domanda.

### **Art. 9 RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO**

Qualora il beneficiario fruisca di contributi, sussidi o sovvenzioni o goda di vantaggi economici erogati da altri Enti, diversi dall'Amministrazione Comunale, deve darne alla stessa immediata comunicazione pena la revoca e conseguente restituzione totale del contributo concesso.

E' facoltà dell'Amministrazione, in base ai dati comunicati, rideterminare l'importo del contributo allegato.

### **Art. 10 SOGGETTI BENEFICIARI DI VANTAGGI ECONOMICI**

Possono beneficiare dei vantaggi economici, come definiti al precedente articolo 3, lettera c):

- a) le persone fisiche
- b) le persone giuridiche
- c) le Associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. non aventi personalità giuridica

Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata l'inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

### **Art. 11 SCOPO DELLA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

### **Art. 12 NATURA DEL VANTAGGIO ECONOMICO**

Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

- a) al godimento di un bene comunale mediante:
  1. la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
  2. la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;
  3. la concessione in uso di impianti sportivi e/o altri beni immobili di proprietà del Comune, salvo quanto stabilito dai relativi contratti o convenzioni.
- b) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
  1. di trasporto pubblico
  2. di trasporto scolastico
  3. di mensa
  4. di attività sportive gestite dal Comune
  5. di assistenza domiciliare.

### **Art. 13 PROCEDURE PER OTTENERE IL GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE**

Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta
- b) dell'uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio
- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori
- d) per le associazioni, i gruppi, i comitati ecc.: gli scopi istitutivi.

La concessione di un bene sarà disposta dalla Giunta Municipale, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto e/o convenzione.

Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali; a detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al comma precedente.

Per l'uso occasionale di un bene non è richiesto il contratto.

In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia, etc.) comprese quelle per l'eventuale personale comunale di assistenza, come dettagliato nei contratti e/o convenzioni di uso e nella delibera delle tariffe comunali.

Tale rimborso dovrà avvenire entro i termini indicati nell'apposito contratto e/o convenzione, pena la revoca della concessione d'uso.

### **Art. 14 PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO SENZA CORRISPETTIVO**

La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi all'approvazione delle tariffe.

La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Municipale.

### **Art. 15 CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO**

La concessione dei contributi previsti dal precedente art. 2; lettera b), n. 2, intesi a favorire ed incentivare le conoscenze e l'apprendimento degli alunni della scuola dell'obbligo, può esplicarsi solamente a favore dell'Istituto Comprensivo di Faedis.

La richiesta di sovvenzione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli organi scolastici e didattici di cui al precedente comma.

La stessa deve illustrare le finalità che con l'intervento si intendono raggiungere, nonché il preventivo di spesa.

### **Art. 16 PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO**

Tutte le erogazioni per attività e/o progetti specifici, di importo superiore a euro 100,00 concesse ai sensi del presente regolamento, devono, da parte del beneficiario, essere rendicontate all'Amministrazione, pena la revoca e restituzione totale del contributo, oltre che l'esclusione per i successivi due anni da ogni richiesta di contributo.

### **Art. 16 bis CONTRIBUTI A SOCIETA' PROPRIE O PARTECIPATE**

L'amministrazione comunale può concedere benefici economici di qualsiasi natura, anche in forma di esoneri e facilitazioni nel pagamento di oneri di qualsiasi genere dovuti al Comune, a società di capitali possedute o partecipate del Comune a sostegno della propria attività, a condizione che non siano costituite per lo svolgimento di servizi economici (o di fatto li svolgano), di cui all'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.

Per le società di cui al comma precedente non si applica quanto previsto dagli articoli precedenti in materia di richieste e rendicontazioni, in caso di contributi o sovvenzioni previste in studi di fattibilità o piani economici regolarmente approvati dal Comune; in tale ipotesi l'erogazione avviene su semplice domanda del legale rappresentate ed il contributo dovrà risultare dal bilancio della società.

### **Art. 17 INDIVIDUAZIONE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ai sensi dell'art. 4 della legge 07.08.1990 n. 241, l'unità organizzativa competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, viene designata come segue:

Ufficio Ragioneria/Tecnico in eventuale collaborazione con l'Assistenza Sociale.

### **Art. 18 INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO, DI ALTRI ENTI O DI PRIVATI**

Quando l'onere degli interventi è a carico dello Stato, di altri Enti o di Privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

### **Art. 19 LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

### **Art. 20 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27.12.1985 n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Giunta Municipale, nonché tutti i Funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

### **Art. 21 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.